

***Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*(ottobre-dicembre 2025)*

***1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento***

***1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

***2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

### ***3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE***

#### ***3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

#### ***3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta.

### ***4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane***

<b>AGRICOLTURA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)</b>
	Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma di sostegno nel settore vitivinicolo –	<b>L'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,</b>

<p><b><u>C-497/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TRIBUNALE DI</u></b> <b><u>ANCONA</u></b></p> <p>11-dic-25</p>	<p>Finanziamento – Articolo 50 – Contributo dell’Unione europea – Calcolo dell’intensità massima di aiuto – Inclusione di un credito d’imposta previsto dalla normativa nazionale</p>	<p><b>(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dell’intensità massima di aiuto per gli investimenti prevista da tale disposizione, occorre computare l’aiuto dell’Unione europea erogato a un beneficiario per un progetto di investimento, ma non il vantaggio che il medesimo beneficiario trae da un credito d’imposta previsto da una normativa nazionale.</b></p>
<p><b>AMBIENTE</b></p>		
Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Quarta Sezione)
<p><b><u>C-24/24</u></b> <b><u>C-25/24</u></b> <b><u>C-26/24</u></b> <b><u>C-27/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TRIBUNALE</u></b> <b><u>REGIONALE DI</u></b> <b><u>GIUSTIZIA</u></b> <b><u>AMMINISTRATIVA</u></b> <b><u>DELLA REGIONE</u></b> <b><u>AUTONOMA</u></b></p>	<p>Direttiva habitat n. 92/43/CEE - Stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie (orsi) - Autorizzazione alla deroga al divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione - Scelta tra l’abbattimento dell’animale e la sua cattura per poi tradurlo in luoghi di captivazione permanente - Soluzioni alternative valide - Procedimenti principali divenuti privi di oggetto a seguito: a) del trasferimento dell’orsa JJ4 in un’area recintata situata in</p>	<p><b>Non vi è più luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo (Italia), con ordinanze del 20 dicembre 2023.</b></p>

<p><b><u>TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL</u></b></p> <p>17-dic-25</p>	<p>Germania (cause riunite da C-24/24 a C-27/24); b) della morte dell'orso MJ5 intervenuta poco dopo la notifica delle ordinanze di rinvio alla Corte (cause riunite da C-28/24 a C-31/24) – Non luogo a statuire</p>	
<p><b><u>C-28/24</u></b> <b><u>C-29/24</u></b> <b><u>C-30/24</u></b> <b><u>C-31/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL</u></b></p> <p>17-dic-25</p>		

**APPALTI PUBBLICI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<p><b><u>C-769/23</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p> <p>18-dic-25</p>	<p>Aggiudicazione di appalti pubblici – Appalti misti concernenti aspetti di difesa – Servizi direttamente connessi a materiale militare – Direttiva 2009/81/CE – Direttiva 2014/24/UE – Individuazione della direttiva applicabile – Criteri di aggiudicazione dell'appalto – Articolo 67, paragrafo 2, terzo comma – Divieto di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione – Proporzionalità – Appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera</p>	<p><b>L'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel caso di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi che presentano caratteristiche standardizzate ma il cui valore totale è costituito almeno per metà dai costi della manodopera, è vietato all'amministrazione aggiudicatrice utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione di tali appalti. A tale riguardo non è pertinente il fatto che il bando di gara preveda che qualsiasi eventuale ribasso proposto da un offerente debba essere effettuato sul solo aggio, senza poter comportare una diminuzione della retribuzione dei lavoratori impiegati da tale offerente.</b></p>

**CONCORRENZA**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza della CGUE (Decima Sezione)</b>
<p><b><u>C-491/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI</u></b></p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Concorrenza – Articolo 101 TFUE - Divieto di</p>	<p><b>L'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno,</b></p>

<p><b><u>STATO</u></b></p> <p>18-dic-25</p>	<p>intese - Risorse a disposizione delle autorità nazionali garanti della concorrenza per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza - Direttiva (UE) 2019/1 - Indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza - Articolo 4, paragrafo 5 - Definizione delle priorità per i procedimenti relativi all'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE – Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese - Articolo 13 - Procedure di infrazione alle norme in materia di concorrenza - Rispetto del termine ragionevole - Normativa nazionale che prevede l'obbligo per l'autorità nazionale di avviare la fase istruttoria contraddittoria del procedimento entro un termine di decadenza di 90 giorni a decorrere dalla data in cui tale autorità è venuta a conoscenza dell'infrazione - Annullamento della decisione di</p>	<p><b>nonché l'articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un'autorità nazionale garante della concorrenza, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza dell'asserita violazione e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di sanzionare la stessa pratica.</b></p>
---	---	---

	detta autorità in caso di inosservanza di tale termine - Decadenza del potere di sanzionare la pratica in questione - Principio di effettività - Diritti della difesa delle imprese	
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza del Presidente della Corte</b>
<u>C-780/24</u> <u>C-781/24</u> <u>C-782/24</u> <u>C-783/24</u> <u>C-784/24</u> <u>C-785/24</u> <u>C-786/24</u> <u>ITALIA</u>  <u>TRIBUNALE DI</u> <u>ROMA</u>  3-ott-25	Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro	<b>Le cause riunite da C-780/24 a C-786/24 sono cancellate dal ruolo della Corte</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>

<p style="text-align: center;"><u>C-184/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LOMBARDIA</u></p> <p style="text-align: center;">18-dic-25</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Richiedenti protezione internazionale – Articolo 7 – Luogo di residenza – Articolo 18 – Condizioni materiali di accoglienza – Alloggio – Centri di accoglienza – Trasferimento – Rifiuto del richiedente – Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) – Riduzione delle condizioni materiali di accoglienza o loro revoca in casi eccezionali e debitamente motivati – Abbandono del luogo di residenza senza fornire informazioni o senza permesso – Articolo 20, paragrafo 4 – Violazione grave delle regole del centro di accoglienza – Articolo 20, paragrafo 5 – Proporzionalità – Tenore di vita dignitoso – Articolo 21 – Richiedenti appartenenti alla categoria delle persone vulnerabili – Articolo 23 Minori – Facoltà di uno Stato membro di revocare le</p>	<p><b>L’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale l’autorità competente può revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente protezione internazionale che rifiuti il suo trasferimento in un centro di accoglienza diverso da quello in cui risiede, fatta salva la facoltà di applicare allo stesso una sanzione, come in particolare la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, qualora tale rifiuto reiterato costituisca una grave violazione delle regole dei centri di accoglienza, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, di tale direttiva, e purché siano soddisfatti i presupposti enunciati all’articolo 20, paragrafo 5, di quest’ultima.</b></p>
---	--	---

	condizioni materiali di accoglienza, in caso di rifiuto da parte del richiedente di essere trasferito in un altro centro di accoglienza	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<p><b><u>C-325/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TRIBUNALE DI</u></b> <b><u>FIRENZE</u></b></p> <p>18-dic-25</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “atto d’indagine” – Finalità – Assunzione di mezzi di prova – Articolo 10 – Ricorso a un diverso tipo di atto d’indagine – Articolo 11 – Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione – Diritti fondamentali – Articolo 22 – Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d’indagine – Articolo 24 – Audizione dell’imputato mediante videoconferenza – Articolo 24, paragrafo 2, lettera</p>	<p><b>1) Gli articoli 3, 22 e 24 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che: l’autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un ordine europeo di indagine avente ad oggetto o il trasferimento temporaneo, nel suo territorio, di una persona detenuta in un altro Stato membro, al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato durante il processo a suo carico, o l’organizzazione, da parte delle autorità di quest’ultimo Stato membro, di un’audizione mediante videoconferenza di tale persona in questa stessa veste nel corso di tale processo, anche se l’esecuzione di tale atto implica altresì la comparizione di detta persona al suo processo, purché detto atto abbia un obiettivo probatorio e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell’assunzione di prove.</b></p> <p><b>2) L’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), e l’articolo 24 della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che: un’autorità di uno Stato membro non può rifiutare di eseguire un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l’organizzazione, nel corso del processo penale, di un’audizione mediante videoconferenza dell’imputato per il solo motivo che tale atto non sarebbe disponibile in un caso interno analogo.</b></p>

	b) – Principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione	<p>3) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41 dev'essere interpretato nel senso che: la circostanza che il motivo di rifiuto previsto da tale disposizione non osti all'esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato non impedisce all'autorità di esecuzione di rifiutarne l'esecuzione sul fondamento di un altro motivo di rifiuto previsto da tale direttiva.</p> <p>4) L'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che un'autorità di uno Stato membro rifiuti l'esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato sul solo fondamento di direttive generali emanate da tale Stato membro, senza procedere a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.</p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p><u>C-340/24</u> <u>C-442/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>20-nov-25</p>	<p>Libera circolazione delle persone – Articoli 45 e 49 TFUE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante di sostegno in uno Stato membro – Cittadini di tale Stato membro che hanno</p>	<p><b>Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell'ambito dell'esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato.</b></p>

	<p>ottenuto un titolo di formazione rilasciato da un istituto di istruzione superiore privato in un altro Stato membro – Titolo che non è legalmente riconosciuto e non dà accesso alla professione corrispondente in quest'ultimo Stato membro – Obbligo del primo Stato membro di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli di cui dispone l'interessato – Deroga</p>	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p><b><u>C-345/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p> <p>18-dic-25</p>	<p>Servizi di consegna di pacchi postali al pubblico – Direttiva 97/67/CE – Articoli 22 e 22 bis – Regolamento (UE) 2018/644 – Articolo 4 – Decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione che impone obblighi di informazione ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi – Fondamento giuridico della competenza di tale autorità ad imporre obblighi informativi specifici nei confronti di operatori che non</p>	<p><b>1) Il regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, per quanto riguarda la comunicazione di informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata, a qualsiasi fornitore di servizi di consegna dei pacchi, indipendentemente dal carattere nazionale o transfrontaliero dei servizi di cui trattasi, salvo in caso di specifica esclusione.</b></p> <p><b>2) Gli articoli 22 e 22 bis della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, nonché</b></p>

	effettuano consegne transfrontaliere di pacchi – Proporzionalità	<b>L'articolo 4 del regolamento 2018/644, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga a fornitori di servizi di consegna dei pacchi obblighi informativi generali vertenti, in particolare, sulle condizioni praticate nei confronti dei diversi tipi di clienti, vale a dire il pubblico e determinati clienti professionali, sui contratti che disciplinano i rapporti con le imprese che, a vario titolo, concorrono a fornire tali servizi, nonché sulle condizioni economiche e sulle tutele giuridiche riconosciute ai lavoratori impiegati, a diverso titolo, in tale erogazione di servizi, purché gli obblighi imposti siano tali da consentire l'adempimento dei compiti assegnati a tale autorità, siano necessari a tal fine e siano proporzionati in quanto non fanno gravare un onere eccessivo su tali fornitori di servizi.</b>
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b>
<b><u>C-320/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  <b><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></b>  18-dic-25	Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Potere di controllo e obblighi del giudice nazionale – Clausola penale – Assenza di controllo d'ufficio del carattere abusivo di tale clausola – Autorità di cosa giudicata –	<b>L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva</b>

	Principio di effettività – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Allegazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale nell’ambito di un procedimento di rinvio a seguito di cassazione	<b>qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione.</b>

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia ha presentato osservazioni)**

<b>AGRICOLTURA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)</b>
<p><b><u>C-563/24</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>13-nov-25</p>	<p>Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle bevande spiritose – Regolamento (UE) 2019/787 – Articolo 10, paragrafo 7 – Divieto di utilizzare denominazioni legali per qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria – Gin –</p>	<p><b>1) L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della</b></p>

	<p>Bevanda denominata “gin non alcolico” – Articolo 12, paragrafo 1 – Allusioni – Validità dell’articolo 10, paragrafo 7 – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Principio di proporzionalità</p>	<p><b>Commissione, del 21 aprile 2021, deve essere interpretato nel senso che:</b>  <b>esso vieta di utilizzare la denominazione «gin non alcolico» nella presentazione e nell’etichettatura di una bevanda analcolica per il motivo che tale bevanda non soddisfa i requisiti previsti al punto 20, lettere a) e b), dell’allegato I di tale regolamento per la categoria di bevande spiritose rispondenti alla denominazione legale di «gin».</b>  <b>2) L’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento che possa inficiare la validità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787, come modificato dal regolamento delegato 2021/1096, sotto il profilo della libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</b></p>
<p><b>CONCORRENZA</b></p>		
<p><b>Causa</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p>	<p><b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b></p>
<p><b><u>C-2/23</u></b>  <b><u>AUSTRIA</u></b>   30-ott-25</p>	<p>Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Effetto utile – Direttiva 2014/104/UE – Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Articolo 6, paragrafi 6</p>	<p><b>1) L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’autorità nazionale garante della concorrenza e il giudice nazionale competente in materia di intese sono tenuti, nell’ambito del meccanismo di assistenza amministrativa previsto da tale normativa, a trasmettere al pubblico ministero, su richiesta di quest’ultimo, i fascicoli di tale autorità e di tale giudice, comprese le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione contenute in detti fascicoli, nonché le informazioni da ciò ricavate, a condizione che un siffatto</b></p>

	<p>e 7 – Articolo 7, paragrafo 1 – Direttiva 2019/1/UE – Conferimento alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dei poteri di applicare più efficacemente le regole di concorrenza e di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno – Articolo 31, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Meccanismo di cooperazione amministrativa e giudiziaria tra autorità nazionali – Trasferimento del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza a un'autorità che svolge un'indagine penale – Inserimento nel fascicolo di un'indagine penale delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, nonché dei loro allegati – Accesso a tali documenti da parte degli indagati e delle altre parti di un siffatto procedimento</p>	<p><b>meccanismo non pregiudichi l'effetto utile di tale articolo.</b></p> <p><b>2) L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: la tutela che esso accorda alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione non comprende i documenti e le informazioni che sono stati forniti per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto di tali dichiarazioni e di tali proposte.</b></p> <p><b>3) L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, letto alla luce dell'articolo 47, primo e secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di un procedimento penale, che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, hanno il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, predisposte ai fini di un procedimento dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza e trasmesse alle autorità penali nazionali, gli indagati che non sono gli autori di tali dichiarazioni o di tali proposte, ma osta a una normativa nazionale secondo la quale hanno diritto a un tale accesso le altre parti di detto procedimento penale, in particolare i soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedono il risarcimento del danno causato da tale violazione.</b></p>
--	--	---

**FISCALITA' E DOGANE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)</b>
<p><b><u>C-259/24</u></b> <b><u>FRANCIA</u></b></p> <p>18-dic-25</p>	<p>Unione doganale – Procedure di importazione e di esportazione – Rimborso o sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione – Trasmissione del fascicolo della domanda di sgravio dei dazi notificati alla Commissione europea – Responsabilità dello Stato Membro – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale</p>	<p><b>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale giudiziario di Marsiglia (Francia), con decisione dell'8 aprile 2024, è irricevibile.</b></p>

**MERCATO INTERNO**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p><b><u>C-573/24</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p>	<p>Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 2 – Ambito di applicazione ratione personae – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Nozione di “aventi</p>	<p><b>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania), con decisione dell'8 agosto 2024, è irricevibile.</b></p>

2-ott-25	diritto” – Cittadino di un paese terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato la sua libertà di circolazione – Inapplicabilità – Irricevibilità	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<u>C-718/23</u> <u>C-719/23</u> <u>C-720/23</u> <u>C-60/24</u> <u>SPAGNA</u>  16-ott-25	Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa regionale – Distanze minime tra diversi stabilimenti di gioco e tra determinati stabilimenti di gioco e gli istituti d’insegnamento – Limitazione nel tempo della gestione delle slot machine e di altri apparecchi ricreativi a premi – Moratoria sull’assegnazione di nuove licenze o autorizzazioni di gestione – Giustificazione – Proporzionalità	<b>L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone a taluni operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le diverse sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione delle slot machine cosiddette «di tipo B» o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e simili e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedono quanto necessario per raggiungerli.</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
	Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerta pubblica	<b>L’articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile</b>

<p><b><u>C-567/24</u></b> <b><u>SLOVENIA</u></b></p> <p>27-nov-25</p>	<p>di acquisto obbligatoria – Diritto di acquisto dai possessori di titoli – Tutela degli azionisti di minoranza – Articolo 15, paragrafo 5, terzo comma – Corrispettivo proposto nell’offerta presunto giusto – Presunzione relativa</p>	<p><b>2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, deve essere interpretato nel senso che: la presunzione che tale disposizione stabilisce, secondo cui il corrispettivo proposto in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria dei titoli di una società è giusto, deve essere considerata una presunzione relativa che può essere superata in circostanze quali quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva o definite dallo Stato membro interessato in applicazione di quest’ultima disposizione, a condizione che tali circostanze non siano state portate all’attenzione dell’autorità di vigilanza di tale Stato membro, ai fini della modifica del prezzo dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria preliminare, o che esse emergano solo dopo la chiusura di tale offerta, quando una tale modifica non è più possibile.</b></p>
<p><b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><b><u>C-573/24</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>2-ott-25</p>	<p>Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 2 – Ambito di applicazione ratione personae – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Nozione di “aventi diritto” – Cittadino di un paese terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che non ha</p>	<p><b>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania), con decisione dell’8 agosto 2024, è irricevibile.</b></p>

	esercitato la sua libertà di circolazione – Inapplicabilità – Irricevibilità	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p><u>C-718/23</u>  <u>C-719/23</u>  <u>C-720/23</u>  <u>C-60/24</u>  <u>SPAGNA</u></p> <p>16-ott-25</p>	<p>Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa regionale – Distanze minime tra diversi stabilimenti di gioco e tra determinati stabilimenti di gioco e gli istituti d’insegnamento – Limitazione nel tempo della gestione delle slot machine e di altri apparecchi ricreativi a premi – Moratoria sull’assegnazione di nuove licenze o autorizzazioni di gestione – Giustificazione – Proporzionalità</p>	<p><b>L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone a taluni operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le diverse sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione delle slot machine cosiddette «di tipo B» o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e simili e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedono quanto necessario per raggiungerli.</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)</b>
<p><u>C-445/24</u>  <u>BELGIO</u></p>	<p>Direttiva (UE) 2015/2302 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Articolo 3, paragrafo 6 – Nozione di “viaggiatore” – Persona giuridica</p>	<p><b>L’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga</b></p>

13-nov-25	che ha concluso un contratto di viaggio per i suoi associati	<b>la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica come un'associazione senza scopo di lucro, che ha concluso con un organizzatore, in nome proprio, ma per conto di alcuni dei suoi associati, un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione.</b>
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)</b>
<u><b>C-509/24</b></u> <u><b>SPAGNA</b></u>  27-nov-25	Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratto relativo ad un conto bancario – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Proposta del giudice di riduzione del credito per un importo corrispondente all’applicazione di una clausola considerata abusiva – Accettazione da parte del professionista e facoltà di reclamare tale importo in un procedimento successivo –	<b>1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che prevede, da un lato, che il giudice investito da un professionista di una domanda d’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore possa formulare una proposta di riduzione dell’importo del credito, che escluda gli importi risultanti dall’applicazione di una clausola contrattuale che ha giudicato abusiva, senza poter dichiarare a tale titolo la nullità di quest’ultima, e, dall’altro, che il medesimo professionista, dopo l’accettazione di tale proposta, abbia la facoltà di avviare un altro giudizio al fine di recuperare, presso il consumatore di cui trattasi, l’importo del credito respinto da detto giudice, purché il citato consumatore possa ottenere, in esito ad altri giudizi, una dichiarazione di nullità della clausola contrattuale giudicata abusiva.</b>

	Principio di effettività – Partecipazione del consumatore al controllo del carattere potenzialmente abusivo di una clausola contrattuale	2) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che non prevede la partecipazione del consumatore al controllo, da parte del giudice investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento proposta da un professionista nei confronti di tale consumatore, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali sulle quali si fonda detta domanda o che determinano l'importo del credito reclamato purché, da un lato, il procedimento d'ingiunzione di pagamento non sfoci in un atto avente autorità di cosa giudicata e, dall'altro, il principio del contraddittorio sia garantito nel quadro di eventuali giudizi successivi che oppongano detto consumatore al medesimo professionista, aventi ad oggetto le identiche pretese formulate da quest'ultimo.
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)</b>
<u>C-746/24</u> <u>POLONIA</u>  27-nov-25	Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione di un professionista per la restituzione dell'importo del mutuo versato in forza di un contratto dichiarato nullo – Regime di ripartizione delle spese –	L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che consente che un consumatore, in quanto resistente rimasto soccombente nell'ambito di un'azione di restituzione del capitale mutuato proposta da un professionista a seguito dell'annullamento di un contratto di credito a causa del carattere abusivo di clausole in esso contenute, sia condannato alle spese comprendenti spese giudiziarie che, a causa della differenziazione operata da tale normativa nel calcolo dell'importo di tali spese giudiziarie a seconda della qualità di consumatore, o no, del ricorrente,

	Modalità di calcolo differenziate delle spese giudiziarie a seconda della qualità del ricorrente – Principio di effettività – Obbligo di interpretazione conforme	<b>superano in misura significativa quelle di cui detto consumatore avrebbe dovuto farsi carico se fosse rimasto soccombente nell'ambito di un'azione da lui promossa e diretta a far dichiarare il carattere abusivo di tali clausole e, se del caso, la nullità di queste ultime e del contratto di credito.</b>
--	---	--

**6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano**

**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><b><u>C-713/23</u></b> <b><u>POLONIA</u></b></p> <p>25-nov-25</p>	<p>Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadini dell'Unione dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio durante l'esercizio di tale diritto – Obbligo per lo Stato membro d'origine di riconoscere e trascrivere l'atto di matrimonio nel registro dello stato civile – Normativa nazionale che non</p>	<p><b>L'articolo 20 e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l'atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l'unico mezzo previsto da quest'ultimo che permette un tale riconoscimento.</b></p>

	consente un tale riconoscimento e una tale trascrizione per il motivo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è autorizzato	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<b><u>C-34/24</u></b> <b><u>PAESI BASSI</u></b>  2-dic-25	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Determinazione della competenza territoriale di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto – Luogo di concretizzazione del danno – Azione rappresentativa volta al risarcimento dei danni causati da condotte anticoncorrenziali consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all'insieme degli utenti di uno Stato membro, di una commissione eccessiva sul prezzo	<b>L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: all'interno del mercato di uno Stato membro asseritamente interessato dall'attuazione di condotte anticoncorrenziali, consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all'insieme degli utenti stabiliti in tale Stato, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali integrati in tali applicazioni, messi in vendita su tale piattaforma, ogni autorità giurisdizionale di detto Stato, la quale sia competente per materia a conoscere di un'azione rappresentativa proposta da un'entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, che hanno acquistato prodotti digitali sulla citata piattaforma, è internazionalmente e territorialmente competente, sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno, a conoscere di tale azione per quanto riguarda tutti questi utenti.</b>

	delle applicazioni e dei prodotti digitali messi in vendita su tale piattaforma – Azione proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><u>C-417/23</u> <u>DANIMARCA</u></p> <p>18-dic-25</p>	<p>Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Nozioni di “origine etnica”, di “discriminazione diretta” e di “discriminazione indiretta” – Normativa nazionale che richiede l’adozione di piani di sviluppo destinati a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari in talune aree residenziali – Individuazione di tali aree in funzione della percentuale di “immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti” – Giustificazione – Coesione sociale e integrazione – Politica abitativa – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali</p>	<p><b>L’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <p><b>una normativa nazionale che prevede l’obbligo di adottare piani di sviluppo destinati a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari in aree residenziali caratterizzate, tra l’altro, dal fatto che, negli ultimi cinque anni, la percentuale degli «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» residenti in tali aree ha superato il 50%,</b></p> <p><b>– costituisce una discriminazione diretta, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora risulti che l’adozione di tale normativa nazionale è fondata sulle origini etniche della maggioranza degli abitanti di tali aree residenziali e che detta normativa nazionale ha come conseguenza che tutti gli abitanti delle stesse siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui sono oggetto gli abitanti di aree residenziali comparabili, ma in cui la percentuale di tali «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» non ha superato il 50%;</b></p>

	<p>dell'Unione europea – Diritto al rispetto del domicilio – Proporzionalità</p>	<p>– costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), qualora risulti, da un lato, che la stessa normativa nazionale, pur essendo formulata o applicata, apparentemente, in modo neutro, vale a dire in considerazione di fattori diversi da quello dell'origine etnica, ha l'effetto di mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone appartenenti a determinati gruppi etnici e, dall'altro, che la normativa nazionale considerata non rispetta, ai fini della realizzazione dell'obiettivo imperativo di interesse generale da essa perseguito, il principio di proporzionalità.</p>
--	--	---

**LAVORO E POLITICA SOCIALE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><b><u>C-19/23</u></b>  <b><u>DANIMARCA/</u></b>  <b><u>PARLAMENTO</u></b>  <b><u>E CONSIGLIO</u></b></p> <p>11-nov-25</p>	<p>Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2022/2041 – Salari minimi adeguati nell'Unione europea – Articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Rispetto delle competenze conferite all'Unione dai Trattati – Articolo 153, paragrafo 5, TFUE – Esclusioni di competenza – “Retribuzioni” e “diritto di associazione” – Ingerenza diretta del diritto dell'Unione nella determinazione delle retribuzioni</p>	<p><b>1) La parte di frase «compresi gli elementi di cui al paragrafo 2», contenuta nella quinta frase dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, l'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva nonché la parte di frase «a condizione che l'applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale», contenuta nell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa sono annullati.</b></p> <p><b>2) Il ricorso è respinto quanto al resto.</b></p> <p><b>3) Il Regno di Danimarca è condannato a farsi carico dei due terzi delle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea nonché dei due terzi delle proprie spese.</b></p> <p><b>4) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sono condannati a farsi carico di un terzo delle spese sostenute dal Regno</b></p>

	all'interno di quest'ultima e nel diritto di associazione – Annullamento parziale – Articolo 5, paragrafo 1, in parte, paragrafi 2 e 3 in fine	di Danimarca e di un terzo delle proprie spese. <b>5) Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<b><u>C-272/24</u></b> <b><u>ROMANIA</u></b>  13-nov-25	Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Direttiva 2003/88/CE – Durata settimanale del lavoro – Ore di lavoro straordinario effettuate dai giudici – Normativa nazionale che prevede una compensazione mediante tempo libero escludendo una compensazione finanziaria – Retribuzione adeguata	<b>L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 2 TUE e del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata durante la riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo, il 9 dicembre 1989, deve essere interpretato nel senso che: il principio di indipendenza dei giudici non osta a una normativa nazionale che, prevedendo soltanto la concessione di tempo libero compensativo per il tempo di lavoro dedicato da un giudice allo svolgimento di compiti riconducibili a un posto vacante presso il suo organo giurisdizionale, in aggiunta a quelli che gli incombono in ragione del posto che occupa, esclude qualsiasi compensazione finanziaria per il lavoro effettuato al fine dello svolgimento di tali compiti aggiuntivi, purché tale giudice possa effettivamente far valere il tempo libero compensativo che ha maturato e purché tale normativa non abbia per effetto di pregiudicare l'adeguatezza della sua retribuzione rispetto all'importanza delle funzioni che esercita.</b>